SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 883)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARIOSTO, SCHIETROMA, PARRINO, CIOCE, CONTI PERSINI, ROCCAMONTE, RIVA, MARTONI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il patrimonio archeologico di Roma, nelle sue aree urbane ed extraurbane, versa ormai in condizioni disastrose: le architetture monumentali antiche sono in gran parte pericolanti, al punto che anche fenomeni sismici di lieve entità ne compromettono l'equilibrio ormai precario; le superfici della pietra marmorea, disfatte dall'inquinamento, si dissolvono per la semplice azione degli agenti atmosferici; i grandi parchi archeologici, compresi quello centrale del Foro romano e Palatino e quello del porto di Traiano in Fiumicino sono solo parzialmente accessibili; il parco della via Appia antica non è mai stato realizzato: il Museo nazionale romano, uno dei più importanti musei archeologici del mondo, è in gran parte chiuso; il Museo nazionale di villa Giulia deve essere potenziato; grandi collezioni private, di eccezionale interesse e consistenza, versano in gravi condizioni di abbandono (museo Torlonia alla Lungara) o sono inaccessibili (villa Albani); insediamenti arcaici di straordinaria importanza vengono travolti dall'attuazione di piani di zona (via Laurentina) solo perchè la mancanza di ricerche sistematiche sul territorio non avevano consentito di conoscerne in tempo l'esistenza.

Tutto questo non solo comporta una perdita progressiva del nostro patrimonio storico, ma si riflette negativamente anche sulle possibilità di sviluppo economico, sulla diffusione della cultura e sull'immagine che del Paese, tramite Roma, si diffonde nel mondo intero.

Infine c'è stato il recente terremoto del settembre 1979 per il quale è stato da poco presentato in Parlamento l'atteso disegno di legge che esclude però dalle provvidenze previste proprio Roma nella considerazione che i danni derivati al patrimonio archeologico romano non rappresentano che l'aggravamento di una situazione ormai estremamente precaria per la quale occorre intervenire con un provvedimento speciale e finalizzato.

Ciò impone dunque l'urgente necessità di provvedere con mezzi straordinari e con rapide procedure ad interventi adeguati che,

seppure onerosi, non possono essere ulteriormente dilazionati.

In relazione alle numerose esigenze del patrimonio archeologico di Roma la legge si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) potenziamento della ricerca, intesa come investimento produttivo non solo per l'incremento patrimoniale che ne deriva ma soprattutto in ordine all'incremento conoscitivo e culturale, nel senso che esso determina le condizioni in cui può essere esercitata correttamente un'organica pianificazione per l'uso del territorio
- b) conservazione monumentale, con il ripristino di adeguate condizioni statiche, con il consolidamento delle superfici e con la sistematica manutenzione; il tutto è inteso come investimento produttivo in quanto ogni omissione determinerebbe, come di fatto è avvenuto per la trascorsa incuria, la ulteriore e irreversibile riduzione di beni non riproducibili;
- c) valorizzazione dei complessi monumentali che, per il loro immenso significato storico, artistico ed ideale, caratterizzano il paesaggio urbano e ne determinano la fisionomia culturale;
- d) ripristino del Museo nazionale romano, al fine di attribuire effettiva capacità di produrre e di diffondere cultura a questa

struttura che, con gli incrementi ad essa destinati, dovrà divenire il più importante museo, in Italia e nel mondo, dell'arte classica e della civiltà romana;

- e) sistemazione del Museo nazionale di villa Giulia e dell'area monumentale del porto di Traiano a Fiumicino;
- f) promozione dello sviluppo culturale mediante ogni attività (esposizione, pubblicazioni, didattica) che possa diffondere in più vasti ambiti sociali, e in particolare tra i giovani, la conoscenza storica e la coscienza dell'eredità culturale.

L'articolo 1 dispone il finanziamento, alle soprintendenze archeologiche di Roma, dell'Etruria meridionale e di Ostia, di 137 miliardi e 500 milioni di lire, da ripartirsi in cinque annualità.

L'articolo 2 individua le finalità cui deve essere rivolta l'attività delle soprintendenze, le quali, d'intesa con la regione Lazio ed il comune di Roma, devono predisporre annualmente dei programmi d'intervento (articolo 3) da approvarsi dal Ministro, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 4 contiene una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti concernenti i servizi delle soprintendenze archeologiche di Roma, dell'Etruria meridionale e di Ostia che si rendono necessari per l'attuazione del disegno di legge stesso.

L'articolo 5 concerne la norma finanziaria.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È disposto a favore della Soprintendenza archeologica di Roma, della Soprintendenza per l'Etruria meridionale con sede in Roma e della Soprintendenza archeologica di Ostia un finanziamento straordinario di lire 137 miliardi e 500 milioni di cui rispettivamente lire 10.000 milioni, lire 4.000 milioni e lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1980 e lire 30.000 milioni, lire 500 milioni e lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982, 1983 e 1984.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il finanziamento di cui all'articolo 1 è destinato ad opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico di Roma nonchè ad acquisti ed espropri di beni immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente le competenti Soprintendenze, d'intesa con la regione Lazio ed il comune di Roma, provvederanno ogni anno alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 4.

Per le esigenze derivanti dall'attuazione della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valore di legge ordinaria per l'assetto funzionale delle Soprintendenze archeologiche di Roma, dell'Etruria meridionale e di Ostia.

Le norme delegate saranno emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro e quello per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione di lire 14.500 milioni dello stanziamento inscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico del capitolo 8003 e capitoli corrispondenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.